



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 47 / 2022

OGGETTO:SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ADOTTATA DAL COMUNE DI POGNANA LARIO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 09 SETTEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:

- ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
 - Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
 - Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/05, verifica anche il corretto recepimento dei Criteri e dell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Atteso che:

- Il Comune di Pognana Lario è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31 agosto 2009 (vigente dal 26 maggio 2010 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 21).
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20 luglio 2019 (anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge 06 novembre 2021 n. 152, che ha ridotto la consultazione del Piano/Programma e del Rapporto Ambientale, di cui all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, da 60 a 45 giorni), è stato dato avvio al procedimento di formazione della seconda variante al PGT, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine del perfezionamento normativo e comprese le eventuali ricadute sugli ambiti omogenei.
- Sono state svolte due Conferenza di Valutazione, rispettivamente in data 21 dicembre 2020 e 24 marzo 2021.
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 11113 del 19 marzo 2021 (emesso entro i 60 giorni dall’avviso della messa a disposizione della documentazione), in occasione della seconda Conferenza di Valutazione.
- È stato espresso il parere motivato (con atto del 05 maggio 2021) e redatta la dichiarazione di sintesi (con atto prot. 1785 del 05 luglio 2021).
- Il parere motivato e la dichiarazione di sintesi (citati nella premessa della deliberazione di adozione della seconda variante al PGT), della quale formano parte integrante e sostanziale come richiesto dalla normativa vigente), non sono stati messi a disposizione del pubblico (tramite deposito e pubblicazione sul sito web regionale SIVAS), come previsto dalla legislazione di riferimento.

Preso atto che:

- Con messaggio di posta elettronica prot. n. 1596 del 07 luglio 2021 (ricevuto dalla Provincia in pari data e protocollato al n. 27238), il Comune ha inviato le indicazioni in relazione alla documentazione tecnica per l’adozione della seconda variante al PGT.

- In virtù del disposto dell'art. 13, commi 4 e 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la Provincia con nota prot. n. 28308 del 14 luglio 2021 ha ufficializzato al Comune l'archiviazione della documentazione pervenuta, riservandosi di dare luogo all'avvio del procedimento di valutazione di compatibilità della variante dello strumento urbanistico Comunale con il proprio PTCP e con i criteri di Integrazione del PTR (ai sensi del succitato art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5 comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.), solo a seguito di adozione da parte del Consiglio Comunale e di ricezione di apposita istanza corredata dagli atti ed elaborati adottati.

Richiamati:

- I successivi messaggi di comunicazione prot. n. 2614 del 22 novembre 2021 e n. 2714 del 1° dicembre 2021, trasmessi via pec dal Comune e pervenuti alla Provincia nelle medesime date (protocollati rispettivamente ai n. 46494 e 48139).
- La nota della Provincia n. 48246 del 02 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto al Comune di chiarire se il contenuto dei citati messaggi fosse finalizzato alla richiesta dell'espressione del parere Provinciale di valutazione di compatibilità con il PTCP e con i Criteri di Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.), ed in tal caso di inoltrare specifica istanza, in assenza della quale non avrebbe dato luogo all'avvio del procedimento.

Atteso altresì che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09 settembre 2021, il Comune ha adottato la seconda variante al PGT.
- Con nota n. 50556 del 16 dicembre 2021 (ricevuta dalla Provincia in pari data), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell'espressione della valutazione di competenza.
- Con lettera n. 1068 del 12 gennaio 2022, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Con successiva lettera n. 7984 del 25 febbraio 2022, è stato convocato un incontro di confronto con il Comune per il 10 marzo 2022 in relazione al procedimento di valutazione di compatibilità in itinere e richiesto contestualmente di integrare la documentazione adottata, già prodotta.
- Stante la comunicazione di impossibilità a presenziare all'incontro del 10 marzo 2022 da parte dell'estensore della seconda variante al PGT adottata, con nota prot n. 8051 del 25 febbraio 2022, si è provveduto ad aggiornare il Comune dell'anticipazione dell'incontro al giorno 09 marzo 2022.
- L'incontro si è svolto nella data ridefinita, e dello stesso è stato redatto verbale, trasmesso al Comune a mezzo di posta elettronica in data 15 marzo 2022. Durante l'incontro è stata chiesta la trasmissione della dichiarazione di compatibilità geologica della seconda variante al PGT (allegato 6) con la componente geologica del Piano. La stessa è pervenuta in data 16 marzo 2022 (prot. 10996).
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) dello strumento urbanistico adottato, è il 14 aprile 2022.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante urbanistica al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

PARTE 2°

A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PGT

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” stabilisce (art. 11, comma 5) che: “La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

Nell’ambito della procedura di VAS della Variante al PGT, la Provincia di Como, con parere n° 11113 del 19 marzo 2021 ha evidenziato alcune criticità prevalentemente legate al consumo di suolo, alla rete ecologica ed alle aree agricole, sistema distributivo commerciale, componente geologica e integrazioni al PTR, chiedendo alcuni approfondimenti e/o integrazioni rispetto a tali aspetti.

In sede di adozione della Variante al PGT il Comune ha provveduto ad effettuare gli approfondimenti chiesti in riferimento ai temi sopracitati. Le considerazioni conclusive in tal senso sono riportate nei capitoli seguenti.

Si suggerisce di mettere a disposizione del pubblico il parere motivato e la dichiarazione di sintesi (deposito e pubblicazione sul sito web SIVAS) come richiesto dalla normativa vigente.

A titolo collaborativo si evidenzia inoltre che la procedura è stata caricata erroneamente sul SIVAS tra le procedure di verifica di assoggettabilità alla VAS essendo in realtà una procedura di VAS.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici del PTCP, i contenuti della variante al PGT.

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

Il Comune di Pognana Lario è dotato di PGT approvato in data 31 agosto 2009 e pubblicato sul BURL n. 21 del 26 maggio 2010, successivamente modificato da Variante approvata con deliberazione di C.C. n° 4 del 09 aprile 2014.

Rispetto alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Variante al PGT con applicazione del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero così come definito dall'art. 2 comma 1 della citata legge. Le modifiche introdotte interessano il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi e riguardano in particolare lo stralcio di alcuni ambiti di trasformazione e l'inserimento di nuove previsioni.

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le modifiche introdotte dalla Variante adottata, formulando prescrizioni e suggerimenti in relazione ai contenuti del PTCP e relativa pianificazione di settore.

Consequentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.2 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

In termini generali le aree urbanizzate esistenti e previste, così come definite dall'art 38 delle norme del PTCP, possono ritenersi correttamente individuate.

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Con provvedimento dirigenziale di compatibilità del PGT in data 09.06.2009 n. 23/28293 la Superficie Ammissibile di Espansione (SAE) residua e disponibile per nuove eventuali espansioni è pari a mq 260,00

La seconda variante al PGT in valutazione prevede l'eliminazione di alcune previsioni sotto riportate, che concorrono ad aumentare la SAE disponibile in quanto nell'originario PGT avevano comportato consumo di suolo:

- Punto B della Relazione V2-RE – Strada tra SP 583 e depuratore. mq(240 + 1680) = mq 1.920.
- Punto E della Relazione V2-RE – Strada tra SP 583 e Riva di Pognana. (420+4.725-735) = mq 4.410
- Riduzione ambito ATR1. mq 879

Per una complessiva superficie da sommare a quella residua disponibile pari a mq 1.920 + 4.410 + 879 = **mq 7.209**

Ne consegue che la SAE residua e disponibile è pari a mq 7.209 + 260 = mq 7.469,00

Ciò considerato, emerge che la superficie delle aree di espansione della presente variante è pari a mq 3.700,00 mq. La stessa risulta inferiore alla S.A.E. residua e disponibile.

S.A.E. totale residua (7.469 – 3.700) = mq 3.769

La variante al PGT rispetta pertanto il limite fissato dall'art. 38 delle norme del PTCP per la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato.

La Superficie residua di espansione (pari a 3.769 mq), non comprensiva dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), potrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per gli eventuali successivi aggiornamenti al PGT.

1.4 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impovertimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni. Le zone tampone rientrano fra queste eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

La variante al PGT in valutazione "restituisce" alla funzionalità della rete ecologica, mediante incremento della "superficie agricola e naturale" (azzonamento coerente con il mantenimento e funzionamento della rete ecologica medesima) 9.733 mq.

Allo scopo di individuare gli azzonamenti compatibili con la rete ecologica, si chiede di predisporre specifica documentazione (tavola grafica e/o normativa di riferimento) che li individui. Si tratta delle zone urbanistiche che hanno destinazione urbanistica agricola e di salvaguardia ambientale. Tale richiesta è stata condivisa dal Comune durante l'incontro di confronto.

Per ciò che attiene la coerenza dell'articolo 20.1 delle NTA del Piano delle Regole con l'art. 11 delle norme del PTCP e con l'art. 62 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., si chiede di inserire nel secondo capoverso delle "prescrizioni speciali" dopo le parole "ricovero delle relative attrezzature," le seguenti specifiche: ***"esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al Comune del relativo atto di impegno, da trasciversi a cura e spese del proponente"***.

Per quanto riguarda la previsione del progetto dell'impianto a fune sospesa di collegamento tra la SP 583 e la riva di Pognana, occorre ***inserire un richiamo alla necessità di assolvere la verifica di assoggettabilità a VIA secondo la vigente normativa.***

1.5 La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Il PTCP (art. 18) persegue tale obiettivo mediante le seguenti disposizioni per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:

- delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico-culturale, prevedendo, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni;

- individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco di tali beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove edificazioni all'interno di tali aree di rispetto;
- individuazione degli ambiti di interesse archeologico e archeologici e delle relative aree di rispetto compreso apposite normative delle stesse.

In relazione ai contenuti dell'articolo 23 delle NTA e facendo riferimento all'adeguamento viario tra nuovo parcheggio e la frazione Quarzano si ritiene comunque necessario salvaguardare il ponte in pietra esistente nella sua integrità e consistenza, inibendolo al transito veicolare. Tale indicazione è stata condivisa dal Comune in sede di incontro di confronto.

1.6 Il sistema distributivo commerciale

Il comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud per i quali applica distinte prescrizioni in merito alle tipologie delle strutture di vendita nonché alle superfici massime di vendita.

Le vigenti leggi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi (approvate successivamente al PTCP della Provincia di Como ed in difetto di adeguamento delle norme del PTCP alle suddette disposizioni entro il termine previsto dall'art. 31 comma 2 della L. 214/2011), hanno comportato l'abrogazione per incompatibilità con la normativa sopravvenuta del comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP in relazione alla limitazione delle superfici di vendita. (Sentenza TAR Lombardia n. 2271/2013 del 10.07.2013, depositata il 10.10.2013).

L'art. 14 bis delle NTA del PGT, relativo al sistema distributivo commerciale, introduce la dicitura "di massima" per le soglie dimensionali dei diversi ambiti omogenei (250 mq in NAF e VIS e 400 mq in ambiti del tessuto urbano consolidato). Poiché nella disciplina delle singole zone viene puntualmente specificata la superficie di vendita ammessa si chiede di eliminare la dicitura "di massima" al fine di evitare interpretazioni non coerenti e non chiare della norma. In sede di confronto con il Comune lo stesso ha concordato sulla necessità di tale modifica.

1.7 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Gli interventi interessati dalla seconda variante al PGT di Pognana Lario ricadono per la maggior parte dei casi su aree del territorio a cui è stata assegnata la classe di fattibilità geologica 2 e 3, che, pur non impedendo la trasformazione d'uso del suolo, pone prescrizioni (modeste per la classe di fattibilità 2 e più restrittive per la classe di fattibilità 3) da attuare in caso di interventi sul territorio, come normato dalle NTA dello Studio geologico a supporto del PGT.

A seguito dell'incontro di confronto con il Comune, nel quale è stata ricordata la necessità da parte di questo Ente di acquisire la dichiarazione di compatibilità geologica della seconda variante al PGT (allegato 6), la stessa è pervenuta in data 16 marzo 2022 (prot. 10996). Dalla dichiarazione emerge che alcuni ambiti e/o interventi previsti dalla variante al PGT in valutazione ricadono nella classe 4 di fattibilità geologica e precisamente:

- Ambito A4;
- Ambito G;
- Ambito H.

Si chiede conseguentemente di rendere coerenti le previsioni contenute nei sopracitati ambiti di intervento del PGT con la classe di fattibilità geologica 4, attraverso specifici rimandi negli

elaborati di riferimento, specificando comunque che la classe geologica 4 condiziona e determina gli interventi ammissibili.

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che:

- *le prescrizioni PAI o della NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;*
- *gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.*

A titolo collaborativo si segnala che l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/2005. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati e allegati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nella delibera di approvazione del nuovo PGT.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.
- Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
- Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.**

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che il nuovo PGT del Comune di Pognana Lario adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 09 settembre 2021 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti condizioni e prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti.

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici del PTCP, i contenuti del nuovo PGT

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La Superficie residua di espansione (pari a 3.769 mq), non comprensiva dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), potrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per gli eventuali successivi aggiornamenti al PGT.

1.4 La rete ecologica

Predisporre specifica documentazione (tavola grafica e/o normativa di riferimento) che li individui. Si tratta delle zone urbanistiche che hanno destinazione urbanistica agricola e di salvaguardia ambientale.

Inserire nel secondo capoverso dell'articolo 20.1 delle NTA del Piano delle Regole delle "prescrizioni speciali" dopo le parole "ricovero delle relative attrezzature," le seguente specifica: "esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al Comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente".

Inserire un richiamo alla necessità di assolvere la verifica di assoggettabilità a VIA secondo la vigente normativa per quanto riguarda la previsione del progetto dell'impianto a fune sospesa di collegamento tra la SP 583 e la riva di Pognana.

1.5 La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Tra i contenuti dell'articolo 23 delle NTA per l'adeguamento viario tra nuovo parcheggio e la frazione Quarzano prevedere la salvaguardia del ponte in pietra esistente nella sua integrità e consistenza, inibendolo al transito veicolare inserendo specifico riferimento.

1.6 Il sistema distributivo commerciale

Eliminare dall'art. 14 bis delle NTA del PGT la dicitura "di massima" al fine di evitare interpretazioni non coerenti e non chiare della norma.

1.7 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Rendere coerenti le previsioni contenute negli ambiti di intervento del PGT (Ambito A4, Ambito G, Ambito H) con la classe di fattibilità geologica 4, attraverso specifici rimandi negli elaborati di riferimento, specificando comunque che la classe geologica 4 condiziona e determina gli interventi ammissibili.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1.7 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Si coglie l'occasione per ricordare che:

- le prescrizioni PAI o della NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.

L'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/2005. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati e allegati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nella delibera di approvazione del nuovo PGT.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1. I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05. A tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018 e pubblicato sul BURL n° 11 del 13 marzo 2019, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Nel periodo transitorio disciplinato dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano e piani attuativi in variante al Documento di Piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n° 31/14 s.m.i. (1° dicembre 2014) oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data. I Comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell'Integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento ai sensi della LR 31/14.

In relazione alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione prevede l'applicazione del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, da calcolare in riferimento alle previsioni contenute nella prima Variante al PGT di Pognana Lario, approvata con delibera di C.C. n°4 del 09-04-14 (BURL 26-11-14 n°48). La Variante, in base a quanto esplicitato nella Relazione accompagnatoria (elaborato V2-Re), ha natura parziale e tra gli elaborati adottati non figura la Carta del Consumo di Suolo, che costituisce presupposto necessario e vincolante in caso di interventi edificatori comportanti anche solo parzialmente consumo di nuovo suolo e in caso di Nuovo Documento di Piano (comma 1, lett. e-bis, art.10 LR 12/05 s.m.i.).

Non essendo stata redatta la Carta del Consumo di Suolo, non è possibile accertare in questa sede la riduzione del consumo di suolo (quantificata nella Relazione di Variante nel 40,40%) nonché la correttezza delle modalità di calcolo della stessa rispetto ai criteri e alle definizioni contenute nell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14. Tale valutazione verrà effettuata in fase di adeguamento del PGT alla LR n° 31/14.

2. Il Bilancio ecologico del suolo (BES)

Per bilancio ecologico si intende la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che contestualmente viene ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. A tal riguardo i Criteri dell'Integrazione del PTR contengono le definizioni delle varie tipologie di superfici necessarie per la quantificazione del bilancio ecologico del suolo.

La Variante al PGT adottata effettua una valutazione del bilancio ecologico in riferimento alle definizioni contenute nella LR 31/14, evidenziando i seguenti dati riferiti alle previsioni insediative:

Aree trasformabili ricondotte a destinazione agricola o similare:	7.526 mq
Area agricola o similare ricondotta a trasformabile:	800 mq
Bilancio ecologico del suolo:	6.726 mq

Separatamente viene calcolato il bilancio ecologico delle infrastrutture.

In particolare la Relazione evidenzia che la Variante in valutazione stralcia una superficie di 8.854 mq dal sistema delle infrastrutture comunali in progetto e aggiunti 2.900 mq relative a nuove previsioni (bilancio ecologico di 5.954 mq).

In relazione ai dati quantitativi riportati nel paragrafo 3 della Relazione, si evidenziano delle discrepanze che incidono sul calcolo del bilancio ecologico, ma che non compromettono il rispetto del saldo inferiore a zero, così come stabilito dalla LR 31/14. **Si chiede pertanto di rivedere il calcolo del bilancio ecologico del suolo ed in particolare le superfici relative alle infrastrutture stralciate e le superfici relative alle modifiche "D" e "G". A tal riguardo si suggerisce di indicare nelle schede degli ambiti di Variante allegate alla Relazione, le superfici delle singole previsioni che aumentano o riducono il consumo di suolo.**

Si osserva infine che le previsioni infrastrutturali comunali incidono sul consumo di suolo ed in particolare sulla soglia comunale di consumo di suolo, ma non sulla soglia di riduzione del consumo di suolo, così come definito nei Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

In relazione agli aspetti qualitativi del bilancio ecologico del suolo, sulla scorta di quanto evidenziato negli elaborati di Variante, non si rilevano significative criticità rispetto a tale aspetto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che il nuovo PGT del Comune di Pognana Lario adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 09 settembre 2021 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, con le seguenti prescrizioni:

2. Il Bilancio ecologico del suolo (BES)

Rivedere il calcolo del bilancio ecologico del suolo ed in particolare le superfici relative alle infrastrutture stralciate e le superfici relative alle modifiche "D" e "G". A tal riguardo si suggerisce di indicare nelle schede degli ambiti di Variante allegate alla Relazione, le superfici delle singole previsioni che aumentano o riducono il consumo di suolo.

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Pognana Lario per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 17/03/2022

IL RESPONSABILE
CARIBONI EVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)